Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

67/2015
Maggio/7/2015 (*)
Napoli 15 Maggio 2015

Con il Messaggio n° 2945 del 29 Aprile 2015 l'INPS ribadisce il quadro normativo ed i requisiti necessari per la concessione del credito di imposta, c.d. bonus di 80 euro, dando seguito alla Circolare n° 67 del 2014.
Il credito di imposta che nel D.L. n° 66/2014 era previsto per il solo periodo di imposta 2014 è stabilizzato e pertanto spetta dal periodo di imposta 2015.

Come già noto, il **D.L. n. 66/2014** "*Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti ed assimilati"*, convertito dalla **legge n° 89/2014**, aveva previsto per il solo **periodo di imposta 2014** la concessione del **credito di imposta, c.d. *bonus*, di 80 euro**. Successivamente, l'art. 1, comma 12, della **legge 190/2014 (legge di stabilità 2015)** ha sostituito il comma 1-bis dell'articolo 13 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, prevedendo che **il "*bonus*", di 80 euro, spetti dal periodo di imposta 2015**.

Pertanto, **la norma ha stabilizzato il credito** che in precedenza (id: D.L. n° 66/2014), era previsto per il solo periodo di imposta 2014.

Con il **Messaggio del 29 Aprile 2015, n° 2945** l'Inps riepiloga i **requisiti necessari** per la concessione del credito e ribadisce, in esordio, che il *bonus de quo*, **spetta alle stesse tipologie di beneficiari** indicati con **circolare n° 67 del 2014**, ovvero a coloro che percepiscono:

- **Redditi di lavoro dipendente** di cui all'art. 49 del T.U.I.R. comma 1 e comma 2 lett. b);
- **Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente**, di cui al comma 1 dell'art. 50, del T.U.I.R appartenenti alle seguenti categorie:

- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative;
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
- somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale;
- redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- remunerazioni dei sacerdoti;
- prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate;
- compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

La nota in esame prosegue indicando i **limiti di reddito e importo del credito**, specificando che i contribuenti indicati tra le categorie beneficiarie hanno diritto al credito se sono titolari di un **reddito complessivo non superiore a 24.000 euro**. Tale credito, è **pari a 960 euro, rapportato al periodo di lavoro nell'anno**.

Se invece il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000, il credito spetta in misura ridotta: in quest'ultimo caso il credito è determinato dal rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

Il credito è comunque rapportato al periodo di lavoro nell'anno e non concorre alla formazione del reddito.

Per avere diritto al credito, **i titolari di reddito da lavoro dipendente devono avere un'imposta lorda**, determinata su tali redditi, **di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti** in base al comma 1 bis dell'art.13 del T.U.I.R..

Non rilevano, a tal fine, **le detrazioni diverse da quelle da lavoro dipendente** (es. non rilevano le detrazioni per carichi di famiglia).

In base al comma 15 dell'articolo 1 della legge di stabilità, viene confermato il principio in base al quale **il credito di imposta eventualmente spettante è**

riconosciuto in via automatica dai sostituti di imposta sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei potenziali beneficiari.

I contribuenti che ritengono di non avere i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d'imposta; tale comunicazione è valida per il solo anno fiscale in cui si richiede.

Il Messaggio in esame riepiloga altresì le **categorie escluse dal *bonus*** individuandole nei titolari di **redditi da pensione** di cui all'art.49, comma 2, lett.a) del T.U.I.R. e nei **titolari di redditi professionali** e di redditi prodotti da **titolari di partita IVA** in forma autonoma o di impresa.

Sono altresì esclusi i cosiddetti "incapienti" ossia coloro che hanno un'imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro dipendente, inferiore o uguale alle detrazioni determinate per il medesimo reddito.

L'Istituto, infine, fa presente che **in considerazione delle novità introdotte dal *Jobs Act*** (legge n. 183/2014) e dal **d.lgs. n. 22 del 4 marzo 2015**, ai fini del calcolo del *bonus* **rileveranno le nuove prestazioni NASPI** (indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti) e **DIS-COLL** (indennità di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati).

Nel fare riserva di fornire ulteriori indicazioni, il Messaggio anticipa che, ai fini del *bonus* fiscale, per tali prestazioni trovano applicazione le disposizioni già impartite per le indennità di disoccupazione ASPI e mini ASPI con la circolare n. 67/2014.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) **Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

ED/FC/PDN